

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 6

Oggetto: determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data **28.02.2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Con nota nostro prot. 542/2023 veniva richiesto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero loro prot. 198/23 di determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per l'esecuzione di un intervento di capitozzatura di una pianta di "Quercus pubescens" con diametro a mt. 1,30 da terra, superiore a 15 cm radicata su area distinta al NCT del Comune di Camerano al F. 13 p.la 339 di proprietà dei signori Andreucci Lina, Rossini Stefano, Latini Elisabetta;

Vista la documentazione fotografica sulla capitozzatura della pianta si ritiene di dover dare seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato;

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 1.1. del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda l'intervento il danno cagionato alla vegetazione si ritiene di grave entità in quanto potature troppo drastiche, che asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante, causano importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge, che la potatura effettuata, in gran parte, non è avvenuta mediante tagli di ritorno, e i tagli effettuati comportano:

- ✓ la formazione di rami da gemme avventizie che presentano un'inserzione più debole e negli anni potranno divenire pericolosi;
- ✓ l'aumento dell'azione di patogeni, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;
- ✓ la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero;
- ✓ l'esposizione improvvisa della corteccia ai raggi solari, con un eccessivo riscaldamento dei vasi floematici più superficiali e del tessuto cambiale con conseguenze negative sull'accrescimento dell'albero ("scottature solari");
- ✓ la perdita del valore estetico/paesaggistico dell'albero

Per quanto riguarda l'intervento inoltre è stato effettuato senza la richiesta di nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a)

Concludendo si ritiene che il danno ambientale cagionato consista:

- per il danno causato ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino", il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potando le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore"

Considerato che si ritiene plausibile che i lavori di capitozzatura possono essere quantificati come inferiori a 10.000,00 € e la sanzione è quindi determinata in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

Per la violazione del divieto di capitozzatura, senza previo rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco, si può richiamare il comma 8 dell'articolo 23.4 in cui è previsto che per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00;

Ritenuto di determinare in € 1.100,00 (1.000,00+100,00) l'importo della sanzione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;

di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022-2024;

dato atto che il gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero emanerà gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

La sanzione è così determinata: come previsto all'art. 16 della L. 689/1981 il doppio del minimo perché più favorevole; nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 essendo state commesse più violazioni con uno stesso disegno, l'importo previsto per la violazione più grave è aumentato fino al triplo; in definitiva la sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta e con effetto liberatorio, è da determinarsi in € **1.100,00** più eventuali costi di notifica.

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 15/12/2022 avente per oggetto "Assegnazione bilancio provvisorio sino al 31/03/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024";

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022";

vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l'Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023, avente per oggetto "Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini";

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire in €1.100,00 più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al Comando Stazione Conero – Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2023 Bilancio di previsione 2022_2024.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2022_2024.

Sirolo, li 28/02/2023

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/03/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini